



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 giugno 2008.

LEGGE 18 GIUGNO 2008 N.95

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

TITOLO I OBIETTIVI E FINALITÀ

Art.1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina i servizi di vigilanza e monitoraggio sulle attività economiche per prevenire e contrastare la frode fiscale, i “comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni in materia di interscambio. Restano escluse, in quanto già soggette a specifici organismi di controllo e vigilanza, le attività di cui alla Legge n.165/2005.
2. La presente legge disciplina inoltre la collaborazione amministrativa con gli altri Stati nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica.

Art.2 (Comportamenti analoghi)

1. Per “comportamenti analoghi” si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso grado di illiceità della frode fiscale a norma della legislazione sammarinese.
2. I singoli casi che ricadono nelle categorie dei “comportamenti analoghi” sono definiti nell’ambito degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica.

TITOLO II VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art.3

(Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche)

1. E' istituito l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche esercitate in forma di impresa.
2. Fino alla ristrutturazione della Pubblica Amministrazione, nell'ambito della quale saranno definiti tutti gli aspetti relativi all'organizzazione e alle modalità di assunzione, ai requisiti ed incompatibilità, alla retribuzione del personale, l'Ufficio è istituito con le seguenti caratteristiche:
 - a) è composto da due funzionari nominati dal Congresso di Stato, di cui uno con funzioni di Dirigente. Il compenso e le condizioni sono fissati con l'atto di nomina;
 - b) la durata dell'incarico è di tre anni salvo intervenga prima la ristrutturazione di cui sopra, con possibilità di riconferma per un solo ulteriore triennio;
 - c) l'Ufficio si avvale del personale amministrativo di cui al successivo articolo 16.

Art.4

(Requisiti ed incompatibilità)

1. I funzionari incaricati ai sensi dell'articolo precedente, devono possedere la laurea in discipline giuridiche, economiche, sociali con indirizzo economico, nonché adeguata professionalità ed esperienza risultante da apposito curriculum che è parte integrante dell'atto di nomina.
2. L'incarico di funzionario dell'Ufficio è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale e con incarichi dirigenziali nei partiti politici e nelle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. E' altresì incompatibile con lo svolgimento di attività di operatore economico, nonché con incarichi in organi sociali e di controllo di società che operano nei settori vigilati ai sensi della presente legge.
4. Si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41 (Legge organica per i dipendenti dello Stato) e successive modifiche e integrazioni.
5. E' tenuto ad astenersi il funzionario che dovesse trovarsi in conflitto d'interesse in relazione al soggetto vigilato.

Art.5

(Compiti e funzioni)

1. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza di cui al precedente articolo 3 esegue direttamente o per il tramite degli altri Uffici Pubblici o servizi dello Stato attività di prevenzione, individuazione, investigazione, e contrasto della frode fiscale, dei "comportamenti analoghi", truffe e distorsioni in materia di interscambio.
2. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche svolge l'attività di controllo e vigilanza su tutti gli operatori economici organizzati in forma di impresa ed in particolare provvede a:
 - proporre interventi e segnalare agli Organi e/o Uffici competenti gli operatori economici che abbiano arbitrariamente esercitato una attività essenzialmente diversa da quella prevista nell'oggetto sociale;
 - segnalare e proporre interventi per quelle attività che in qualunque modo perseguano uno scopo non conforme agli interessi dello Stato, alle convenzioni e accordi internazionali;
 - verificare che gli investimenti patrimoniali, immobiliari e le partecipazioni siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'attività;
 - verificare lo stato del capitale sociale delle società, rispetto alla sua sottoscrizione, versamento, ripianamento delle perdite;
 - verificare la conformità dell'oggetto sociale alle leggi dello Stato ed alle Convenzioni ed Accordi Internazionali sottoscritti dalla Repubblica e segnalare eventuali difformità o inadempimenti agli obblighi previsti per la costituzione della società;

- segnalare gli operatori che non abbiano avviato alcuna attività di quelle previste dal proprio oggetto sociale;
 - procedere al monitoraggio delle transazioni commerciali effettuate dagli operatori economici sammarinesi.
3. Il Dirigente dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, una relazione sull'attività svolta dall'Ufficio.
 4. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche rende conto dell'attività svolta al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio e del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e segnala le violazioni riscontrate a seguito dei controlli di cui al secondo comma.
 5. Il Congresso di Stato, qualora le violazioni segnalate siano di rilevante gravità, può disporre la revoca della licenza o patente d'esercizio ed è competente ad attivare l'iter di liquidazione coatta presso il Tribunale Unico per tutte le società ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n.47.

Art. 6

(Rapporti con gli Uffici Pubblici)

1. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche per lo svolgimento delle proprie funzioni potrà avvalersi della collaborazione dei Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e del Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca.
2. Gli uffici pubblici sono tenuti a fornire tutti i documenti, le informazioni e le collaborazioni richieste.
3. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche potrà infine avere accesso diretto ai dati, necessari all'espletamento delle proprie funzioni, raccolti dall'Ufficio Tributario e dal Servizio Visto Merci.
4. Sono fatte salve le funzioni attribuite agli organi di accertamento previsti dalla legge sull'imposta generale sui redditi. A tal fine l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche provvederà a segnalare a tali organi le notizie e i dati di competenza acquisiti nell'espletamento dei propri compiti.

Art.7

(Collaborazioni con il Tribunale e le Autorità di Vigilanza)

1. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, qualora siano ravvisabili ipotesi di reato, ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità Giudiziaria, le notizie e i dati acquisiti nell'esercizio della sua attività.
2. Qualora le violazioni riscontrate riguardino materie la cui vigilanza compete alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino - Servizio di Vigilanza, l'Ufficio provvede alla relativa segnalazione.

Art. 8

(Rapporti con gli operatori economici)

1. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche può convocare gli operatori economici e richiedere la presentazione di ogni documento utile all'espletamento delle proprie funzioni.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Ufficio in sede di convocazione informa l'operatore economico dei motivi che hanno determinato la sua audizione.

3. Gli operatori economici sono tenuti a collaborare consentendo l'accesso, ove ritenuto necessario, ai locali, ai mezzi di trasporto e alla documentazione e fornendo tutte le informazioni pertinenti.

4. L'operatore economico che ostacoli le funzioni dell'Ufficio, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione vigente, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa accessoria, applicata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 in ragione della gravità dell'infrazione.

TITOLO III COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA INTERNAZIONALE

Art. 9

(Ufficio Centrale di Collegamento)

1. E' istituito l'Ufficio Centrale di Collegamento.
2. L'Ufficio è istituito con le seguenti caratteristiche:
 - a) è composto da due funzionari, di cui uno con funzioni di Dirigente, nominati dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, che ne fissa il compenso e le condizioni contrattuali;
 - b) la durata dell'incarico è di tre anni con possibilità di riconferma per un solo ulteriore triennio;
 - c) l'Ufficio si avvale del personale amministrativo di cui al successivo articolo 16.

Art.10

(Requisiti ed incompatibilità)

1. I funzionari incaricati ai sensi dell'articolo precedente devono possedere la laurea in discipline giuridiche, economiche, sociali con indirizzo economico, nonché adeguata professionalità ed esperienza risultante da apposito curriculum che è parte integrante dell'atto di nomina.
2. L'incarico di funzionario dell'Ufficio è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale e con incarichi dirigenziali nei partiti politici e nelle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. E' altresì incompatibile con lo svolgimento in Repubblica di attività libero-professionale e di operatore economico nonché con incarichi in organi sociali e di controllo di società che operano nei settori vigilati ai sensi della presente legge.
4. E' tenuto ad astenersi il funzionario che dovesse trovarsi in conflitto d'interesse in relazione al soggetto vigilato.

Art.11

(Compiti e funzioni)

1. L'Ufficio Centrale di Collegamento è designato quale responsabile dei contatti con gli Uffici competenti degli altri Stati per la collaborazione amministrativa in attuazione degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino.
2. L'Ufficio Centrale di Collegamento accede alle informazioni necessarie a prevenire e contrastare la frode fiscale, i "comportamenti analoghi", le truffe e le distorsioni in materia di interscambio.
3. L'Ufficio Centrale di Collegamento rende conto dell'attività svolta al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e del Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio.
4. Il Dirigente dell'Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, una relazione sull'attività svolta dall'Ufficio.

Art.12

(Rapporti con l'Ufficio di Controllo e Vigilanza)

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Ufficio Centrale di Collegamento si avvale della collaborazione dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza di cui all'articolo 3 e, qualora sia necessario, anche direttamente degli Uffici della Pubblica Amministrazione.

Art.13

(Collaborazioni con la Banca Centrale)

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Ufficio Centrale di Collegamento può richiedere la collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino per l'approfondimento degli aspetti bancari e finanziari, fermo restando quanto disposto dalla Legge 17 novembre 2005 n.165.

Art.14

(Rapporti con gli operatori economici)

1. L'Ufficio Centrale di Collegamento può convocare gli operatori economici e richiedere la presentazione di ogni documento utile all'espletamento delle sue funzioni.
2. Nello svolgimento di tali funzioni l'Ufficio in sede di convocazione informa l'operatore economico dei motivi che hanno determinato la sua audizione.
3. Gli operatori economici sono tenuti a collaborare fornendo tutte le informazioni pertinenti.
4. L'operatore economico può opporre motivato rifiuto alle richieste dell'Ufficio nel rispetto della seguente procedura.
5. L'Ufficio Centrale di Collegamento, ricevuta la richiesta di assistenza amministrativa, informa l'operatore economico che ha facoltà di consultare il relativo fascicolo; tale facoltà si estende anche alla domanda e alla documentazione trasmessa dalla competente autorità straniera.
6. L'informazione indicata al comma che precede è data con avviso notificato all'interessato. Qualora non sia possibile la notificazione nel territorio della Repubblica, l'Ufficio Centrale di Collegamento domanda all'autorità richiedente di procedere alla notificazione.
7. Decorsi quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al precedente comma e in assenza di motivato rifiuto scritto dell'interessato all'Ufficio Centrale di Collegamento, l'Ufficio medesimo trasmette immediatamente le informazioni acquisite all'autorità competente dello Stato richiedente.
8. L'Ufficio Centrale di Collegamento, ricevuto il rifiuto da parte dell'operatore economico, assume una motivata decisione, che comunica all'interessato, sull'esistenza delle condizioni stabilite dagli Accordi Internazionali per farsi luogo alla trasmissione all'autorità richiedente delle informazioni, compresi atti e documenti.
9. Avverso tale decisione l'interessato, entro quindici giorni dal ricevimento della decisione di cui al comma precedente, può presentare ricorso al Giudice Amministrativo, rifiutandosi di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto di mercato, aziendale, industriale, commerciale o professionale. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 1989 n.68. Gli atti intermedi del procedimento, compresa la decisione dell'Ufficio Centrale di Collegamento, possono essere impugnati solo con l'atto definitivo. Contro la decisione del Giudice Amministrativo in sede di sospensiva non è ammesso reclamo.
10. L'Ufficio Centrale di Collegamento trasmette le informazioni allo Stato richiedente nel più breve tempo possibile.

Art.15

(Sospensione all'utilizzo delle dichiarazioni di debito)

1. All'Ufficio Centrale di Collegamento, nell'ambito delle competenze di cui al precedente articolo 11, spetta il compito di segnalare agli Uffici della Pubblica Amministrazione, per gli

adempimenti ed i provvedimenti di competenza, i nominativi degli operatori economici nei confronti dei quali sussistano precisi e circostanziati indizi che le operazioni poste in essere con operatori economici esterni non siano effettive ovvero siano state artificialmente poste in essere per eludere il pagamento di tributi in territorio sammarinese o all'esterno o per ottenere indebiti rimborsi all'esportazione.

2. All'Ufficio Tributario compete l'adozione del provvedimento di sospensione del rimborso all'esportazione con conseguente interruzione dell'utilizzo delle dichiarazioni di debito, con onere di comunicarlo all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche.

3. Con apposito decreto delegato il Congresso di Stato disciplinerà la procedura di sospensione dell'utilizzo delle dichiarazioni di debito.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art.16

(Personale amministrativo)

1. Gli Uffici di cui agli articoli 3 e 9 si avvalgono del personale amministrativo dipendente del Dipartimento Attività Produttive appositamente incaricato.

2. In attesa che, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi dello Stato, venga determinata una dotazione organica per gli Uffici di cui sopra, gli stessi si avvarranno del personale già in forza nella Pubblica Amministrazione. Tale personale verrà assegnato attraverso atto di distacco amministrativo.

Art.17

(Segreto d'ufficio)

1. I componenti e i dipendenti degli Uffici e coloro che collaborano nello svolgimento delle loro funzioni sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l'attività dell'Ufficio e i suoi rapporti con i terzi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso degli Uffici in ragione dell'attività svolta sono coperti dal segreto d'ufficio. L'obbligo di osservare il segreto d'ufficio permane anche dopo aver lasciato l'incarico o l'impiego presso l'Ufficio.

2. Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque rapporto con l'Ufficio, acquisiscano, anche involontariamente, informazioni sull'attività svolta dall'Ufficio.

3. Il segreto non può essere opposto all'Autorità Giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini relative a violazioni sanzionabili penalmente.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.18

(Disposizioni finali)

1. Con la nomina dei componenti degli Uffici di cui ai precedenti articoli 3 e 9 vengono trasferite all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche tutte le funzioni precedentemente demandate alla Commissione di Controllo e Vigilanza sulle Società e all'Ufficio Centrale di Collegamento tutte le funzioni precedentemente demandate ai Gruppi di Lavoro di primo e secondo livello di collaborazione amministrativa italo-sammarinese.

Art.19
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare l'articolo 15 della Legge 28 aprile 1999 n.53.

Art.20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 18 giugno 2008/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta